

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 ottobre 2006, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Elena BRANDOLINI	Referendario Relatore
Alberto RIGONI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Rovigo in data 04/07/2006, acquisita agli atti al n. 4071/9 di protocollo in data 07 luglio 2006;

VISTA l'ordinanza n. 6/2006/PAR/Org. del 13 ottobre 2006 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e designato il Referendario Elena BRANDOLINI quale relatore per le questione in esame;

UDITA la relazione del magistrato relatore;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Rovigo ha richiesto parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, finalizzato a conoscere l'orientamento di questa Sezione di controllo in ordine alla seguente questione: il Comune è socio unico di una SpA, qualificata come "società in house providing" dell'Ente stesso, che gestisce vari servizi pubblici. Detta società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse ovvero o suo vantaggio dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dai dirigenti e dal personale a tal fine individuato dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo di cui sopra. La Società, al fine di tutelare il proprio bilancio e conseguentemente la posizione dello stesso Comune (suo socio), valuta la possibilità di stipulare idonea polizza assicurativa di tutela legale in caso di spesa per tutela giudiziaria nei procedimenti avviati ai sensi e per gli effetti del già citato D.Lgs 231/01. Tale polizza implicherebbe necessariamente la copertura assicurativa di tutti i soggetti sopra indicati per tutela legale penale. Ciò premesso il Sindaco del Comune di Rovigo, ai fini di assumere legittimamente la relativa spesa, chiede a questa Sezione di controllo quali siano le ipotesi di garanzia assicurativa che la polizza di tutela legale possa prevedere fatta eccezione per il caso di condanna passata in giudicato per reato doloso o illecito amministrativo doloso o reato doloso.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, introdotta dall'art. 7, comma 8°, della legge n. 131/2003, è stata

disciplinata quanto a principi e modalità attraverso l'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 con il quale sono stati preliminarmente indicati i criteri atti a garantire l'uniformità di comportamento e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere, a seconda del carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione e la tempistica. In particolare, per quanto concerne la competenza, è stato affermato che per i pareri su questioni di rilevanza generale o di non pacifica risoluzione deve essere sentito preventivamente il Coordinamento al fine di conoscere l'orientamento dello stesso e delle altre Sezioni regionali. Sotto tale specifico aspetto, la questione rimessa dal Sindaco del Comune di Rovigo ha rilevanza generale ed è di pacifica soluzione in ordine alla possibilità stessa di rendere il parere richiesto.

Infatti, la richiesta del parere in esame, mentre appare ammissibile sotto il profilo della legittimazione del soggetto richiedente (Sindaco), altrettanto non può dirsi in merito al profilo oggettivo della richiesta.

I pareri, infatti, sono, dalla norma, previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica che, comunemente, viene intesa come *"il complesso delle norme che disciplinano l'attività gestoria dei pubblici poteri, comprendente l'organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l'attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica"* L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni delle Autonomie nel più volte citato atto di indirizzo, è, peraltro, da ritenersi limitato alla materia della contabilità pubblica e, in essa, agli atti generali, atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norma vigenti, soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti

intendessero adottare. Più specificatamente, la nozione di contabilità pubblica, cui fare riferimento per delimitare l'ambito oggettivo entro il quale la Corte può esprimere pareri, deve essere limitata alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria e gestoria delle PP.AA, attività, quindi, distinta dai concreti interventi di settore, che questi precede (bilancio, disciplina delle entrate e delle spese, organizzazione finanziario-contabile) o ad essi accede o segue (impegno, altre fasi della spesa, controlli), mantenendo autonomia e differenziazione sia ontologica che di regime. La contabilità pubblica, disciplinata da norme aventi ad oggetto poteri, doveri e limiti della P.A., termina là dove subentra la normativa specifica di settore. Tutto ciò che non attiene a detta prima fase cessa di far parte della materia di contabilità pubblica e si trasferisce in quella del settore specifico cui attiene l'intervento pubblico (nel caso in esame, quella dell'obbligo o facoltà della P.A. di fornire garanzie assicurative a propri agenti), trovando in tale ambito la sua particolare disciplina sostanziale. La materia della contabilità pubblica non può essere estesa fino a ricomprendere qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziario-patrimoniale.

Nel caso in esame, poi, non può sottacersi che la richiesta di parere si connota anche per il fatto che essa parrebbe idonea a porsi in una possibile posizione di pregiudizialità rispetto ad eventuali forme di responsabilità amministrativo-contabile con ciò concretizzando un ulteriore profilo di inammissibilità. Essa, infatti, appare funzionale all'adozione di specifico atto gestionale ed il parere, qualora reso, potrebbe interferire con l'esercizio di funzioni intestate ad altri Organi il che, per consolidato orientamento, rende inammissibile la richiesta stessa.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta del parere in epigrafe.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2006.

L'estensore

Il Presidente

Dott.ssa Elena BRANDOLINI

dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 13 novembre 2006

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(dott. ssa Elena Papiano)